



***IL RISK MANAGEMENT COME STRUMENTO DI  
PIANIFICAZIONE E TRASPARENZA AL CENTRO  
DEL RAPPORTO BANCHE, IMPRESE E  
INVESTITORI***

---

***OSSERVATORIO LEGISLAZIONE & MERCATI  
Fondazione CUOA – Divisione Finanza Credito  
Assicurazioni***

***20 ottobre 2006***

***Fabrizio Tedeschi***  
***[f.tedeschi@analysis.it](mailto:f.tedeschi@analysis.it)***



# 1. DEFINIZIONI

---

- Risk management
- Business risk management
- Enterprise risk management



## 2. MIFID-art.13.5.2.

---

*Le imprese d'investimento dispongono di:*

- procedure amministrative e contabili sane,
- di meccanismi di controllo interno,
- di procedure efficaci per la valutazione del **rischio** e
- di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.



### 3. DIRETTIVA 2006-ART.6.1

---

- Gli stati membri assicurano che le imprese d'investimento istituiscano, applichino e mantengano politiche e procedure adeguate per individuare il **rischio** di mancata osservanza delle disposizioni degli atti nazionali di attuazione della direttiva 2004/39/CE da parte dell'impresa, nonché i **rischi** che ne derivano, e mettano in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale **rischio** e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva



## 4. DIRETTIVA 2006 – ART.7.1

---

*Gli stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di prendere le seguenti misure:*

- a. istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del **rischio** idonee che consentano di individuare i **rischi** legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa e, se appropriato, di determinare il livello di rischio tollerato dall'impresa;



## DIRETTIVA 2006 – ART.7.1 (SEGUE..)

---

- b. adottare dispositivi, processi e meccanismi che consentano di gestire efficacemente i **rischi** relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del **rischio**;
  
- c. controllare:
  - i. l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del **rischio** dell'impresa di investimento;



## DIRETTIVA 2006 – ART.7.1 (SEGUE..)

---

- ii. il grado in cui l'impresa di investimento e i soggetti pertinenti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b);
- iii. l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nei dispositivi e nei processi, ivi compresa la mancata osservanza da parte dei soggetti pertinenti di tali dispositivi o di tali procedure.



## 5. DIRETTIVA 2006-ART 7.2

---

Gli stati membri prescrivono alle imprese d'investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività dell'impresa nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento che essa presta ed esercita nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di controllo del **rischio** che operi in modo indipendente ed esegua i seguenti compiti:

- applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, e
- presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza, conformemente all'art.9 par.2.



## 6. ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI

---

- Controllo di conformità
- Risk management
- Controllo interno
- Internal audit
- Controllo di gestione



## 7. TUF ART.21

---

- I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori..., il grado di **rischiosità** dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafoglio d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi. Il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al **rischio**,...



## 8. CONSEGUENZE

---

*Prospetti di collocamento di*

- Fondi
- Obbligazioni bancarie
- Obbligazioni strutturate